



## COMUNE DI VALLO DI NERA

### AREA TECNICA

**COPIA**

### DETERMINAZIONE

N. 74 DEL 10-09-2019

N. 183 del Registro Generale

**Oggetto: CONVENZIONE PER L'UTILIZZAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE DELL'AGENZIA FORESTALE REGIONALE - IMPEGNO DI SPESA**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### **PREMESSO:**

- che l'Ente è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall'articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero *"La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato"*;

- che il Titolo II del Codice della Strada e, in particolare l'art. 14 che disciplina la responsabilità dell'Ente proprietario o gestore dell'infrastruttura stradale, come segue: *"Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:*

- a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;*
- b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;*
- c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.*

*2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre:*

- a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo;*
- b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle disposizioni di cui al presente titolo e alle altre norme ad esso attinenti, nonché alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e nelle concessioni.*

*2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresì, in caso di manutenzione straordinaria della*

*sede stradale, a realizzare percorsi ciclabili adiacenti purché realizzati in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di sicurezza.*

*3. Per le strade in concessione i poteri e i compiti dell'ente proprietario della strada previsti dal presente codice sono esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito.*

*4. Per le strade vicinali di cui all'art. 2, comma 7, i poteri dell'ente proprietario previsti dal presente codice sono esercitati dal comune."*

- che l'Ente, al fine di assicurare il rispetto della normativa richiamata, deve garantire l'efficiente servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale laddove vi siano

situazioni di pericolo o insidie che possano compromettere la regolare circolazione dei mezzi;

- che ai sensi dell'art. 8, comma 7, del Codice della Strada *“L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3:*

*a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;*

*b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade;*

*c) riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli, anche con guida di rotaie, o a veicoli destinati a determinati usi;*

*d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;*

*e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;*

*f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di strade per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed eventualmente con altri mezzi appropriati”;*

#### **CONSIDERATO:**

- che i servizi sopra descritti non sono attualmente svolti dall'Ente in modo efficace in quanto privo di personale ed attrezzature idonee;

- che, soprattutto nei mesi estivi, essendo il Comune di Vallo di Nera ricompreso in un territorio montano, vi è la necessità di assicurare la visibilità delle strade comunali attraverso adeguati e tempestivi servizi di manutenzione e taglio del verde lungo le carreggiate;

- che in particolare nel periodo estivo si verificano le condizioni meteorologiche necessarie per effettuare manutenzioni straordinarie delle strade, eliminando buche, massi ed altre insidie che possano rappresentare un potenziale pericolo per la sicurezza stradale.

#### **DATO ATTO:**

- che negli ultimi dieci anni il comune di Vallo di Nera ha registrato una notevole diminuzione del numero dei dipendenti assunto a tempo indeterminato, dato che vi è stata una sola assunzione, a fronte di quattro cessazioni;

- che, in particolare, tre delle cessazioni avvenute sono relative ad unità del personale operaio di categoria B;

- che vi è una oggettiva necessità ed urgenza da parte dell'Ente di dotarsi di personale idoneo ad effettuare i servizi sopra descritti, al fine di garantire la sicurezza stradale all'interno del territorio comunale.

**RICHIAMATA** la Deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 22/07/2019 con cui l'amministrazione comunale deliberava di:

- avvalersi temporaneamente di n. 2 unità di personale dell'Agenzia Forestale dell'Umbria per espletare servizi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, nonché delle attrezzature, impianti e servizi, al fine di garantire la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale.

- approvare lo schema di convenzione, avente ad oggetto, ai sensi dell'art. 10 comma 4 della L.R. 29 del 23/12/2014, l'assegnazione temporanea, previa acquisizione del relativo consenso, presso il Comune di Vallo di Nera di n.2 unità di personale dipendente a tempo indeterminato con qualifica di operaio forestale dell'Agenzia Forestale Regionale;
- precisare che la convenzione è finalizzata a soddisfare l'esigenza di una migliore realizzazione dei servizi istituzionali delle amministrazioni stipulanti, ad ottimizzare la gestione del personale e a conseguire una economica gestione delle risorse.
- delegare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione.
- dare mandato al Responsabile dell'Area Tecnica di compiere gli atti conseguenti.

**DATO ATTO** che in data 31/07/2019 con nota prot. 5344 perveniva a questa amministrazione la comunicazione che, con decreto dell'amministratore unico dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, veniva approvata la convenzione ai sensi dell'art.10 comma 4 della L.R. 29 del 23/12/2014, per l'utilizzo di n.2 dipendenti operai forestali individuati nella persona del Sig. Massari Maurizio e nella persona della Sig.ra Piera Pompili, per due mesi dal 01/08/2019 al 30/09/2019;

**VISTA** la stima effettuata dall'Agenzia Forestale del costo di n.2 operai forestali, la cui spesa mensile complessiva ammonta ad € 5.350,00 comprensiva di tutti gli oneri;

**DATO ATTO** che alla spesa complessiva per l'utilizzo di due operai dipendenti dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria di €. 10.700,00 comprensivi di ogni onere, essendo un servizio finalizzato alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, si può far fronte utilizzando le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell' art. 142, comma 12-ter del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada);

**ACCERTATO**, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione dell'impegno di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, in quanto coerente con le disponibilità di cassa in uscita;

**VISTO** che ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D. Lgs. 267/00, è sorta un'obbligazione giuridicamente perfezionata, nell'ambito della disponibilità finanziaria dell'Ente, al fine di costituire il regolare impegno di spesa, che determina il vincolo sulle previsioni di bilancio;

**VISTO** il Bilancio di previsione 2019 – 2021, approvato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 5, del 11.03.2019, esecutiva ai sensi di legge e le successive variazioni apportate;

**VISTI:**

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. n. 118, del 23 giugno 2011 e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità approvato con atto del C. C. n.9 del 28/02/2018;
- l'art.183, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. 33/2013 e succ. mod.;

Attesa la necessità di quanto sopra,

**DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva per l'utilizzo di due operai dipendenti dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria per due mesi, al fine di espletare servizi di manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, e garantire la sicurezza delle persone e dei mezzi nella circolazione stradale, è pari a €. 10.700,00 comprensivi di ogni onere;
3. **DI ASSUMERE**, pertanto, il relativo impegno di spesa a favore dell'Agenzia Forestale Regionale dell'Umbria, con sede legale in Via Pietro Tuzi n.7 – 06128 Perugia, P.Iva 03304640547, a titolo di corrispettivo per l'utilizzo di n.2 operai forestali dal 01/08/2019 al 30/09/2019, per la somma complessiva di Euro 10.700,00, imputandola al Cap. 1151/1 cod. 10.05-1.09.01.01.001 "Infrastrutture stradali - manutenzione ordinaria - rimborso spese di personale" del bilancio comunale 2019-2021, anno di competenza 2019;
4. **DI DARE ATTO** che il Responsabile del procedimento ex Legge 241/1990 è il Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Giorgio Gentili;
5. **DI ACCERTARE**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nel punto precedente è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
6. **DI ASSOLVERE** alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., con la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
7. **DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n 267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
8. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147 bis comma 1, del D. Lgs. n 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile dell'Area Finanziaria per gli ulteriori adempimenti di propria competenza previsti dal d.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica  
f.to Arch. Gentili Giorgio



Visto per quanto attiene la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Vallo di Nera, li 10-09-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
SERVIZI FINANZIARI  
f.to MARIKA AIELLI

---

R.G. n.

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune a partire dal 11-09-2019 e così per 15 giorni consecutivi.

Vallo di Nera, li 11-09-2019

Il Funzionario Responsabile  
f.to Quarantini Giampiero

---

La presente copia è conforme alla determinazione originale.

Vallo di Nera, li 11-09-2019

IL RESPONSABILE  
Arch. Gentili Giorgio